



NewsLetter

2022

Roma, 1 aprile 2022

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 6-2022 del 1 aprile 2022.

Tra gli argomenti trattati:

- *Contributo importazione per “Stazione Sperimentale del Vetro”*
- *Misure restrittive export/import con la Russia*
- *Misure restrittive export/import con la Bielorussia*
- *Firma e invio definitivo dichiarazioni annuali per energia elettrica e gas naturale*
- *Sede legale per dichiarazioni dei soggetti operanti nei settori del gas naturale ed energia elettrica*
- *Contributi Innovhub*
- *Riduzione accisa sui carburanti*
- *Dichiarazioni di importazione: proroga utilizzo messaggio “IM”*
- *Chiarimenti sul divieto di esportazione beni di lusso in Russia*
- *Certificati di circolazione EUR.1, ER.MED ed A.TR*
- *Beni soggetti ad accise armonizzate: trasporto intracomunitario*
- *Firenze, webinar: “L’operatore economico autorizzato. Benefici per le imprese”*
- *Ancona, webinar: “Le novità INTRASTAT 2022”*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

INDICE

Introduzione 1

Osservatorio Doganale

Contributo "Stazione Sperimentale del
Vetro" 2

Misure restrittive export/import con la
Russia 3

Misure restrittive export/import con la
Bielorussia 4

Firma e invio definitivo dichiarazioni
annuali per energia elettrica e gas
naturale 4

Sede legale per dichiarazioni dei
soggetti operanti nei settori del gas
naturale ed energia elettrica 5

Contributi Innovhub 6

Riduzione accisa sui carburanti 6

Dichiarazioni di importazione: proroga
utilizzo messaggio "IM" 8

OSSERVATORIO DOGANALE


Chiarimenti sul divieto di esportazione
beni di lusso in Russia 8

Certificati di circolazione EUR.1, ER.MED
ed A.TR 9

Beni soggetti ad accise armonizzate:
trasporto intracomunitario 10

Firenze, webinar: "L'operatore
economico autorizzato. Benefici per le
imprese" 12

Ancona, webinar: "Le novità INTRASTAT
2022" 12



Contributo "Stazione Sperimentale del Vetro"

Con Avviso del 15 marzo 2022, ADM ha reso noto che per l'annualità 2022 è stata confermata la misura dell'1‰ dell'aliquota del contributo sui commerci all'importazione, dovuto a favore della

società consortile per azioni “Stazione Sperimentale del Vetro” e riscosso a mezzo degli Uffici doganali, con decreto del Direttore della Direzione Generale per la Politica Industriale, l’Innovazione e le Piccole e Medie Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico datato 2 marzo 2022, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° aprile 2011.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



Misure restrittive export/import con la Russia

Con Avvisi del 15 e del 17 marzo 2022 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa dell’istituzione, a decorrere dal 16 marzo 2022, di nuove misure restrittive all’esportazione e all’importazione nei confronti della Russia.

Ai sensi delle modifiche introdotte al regolamento (UE) n. 833/2014, è vietato

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente:

1. beni e tecnologie a duplice uso destinate al settore dell’energia;
2. beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico destinati al settore dell’energia;
3. beni e tecnologie per la prospezione e la produzione di petrolio elencati nell’allegato II del Reg. 833/2014;
4. beni di lusso elencati nell’allegato XVIII aggiunto al Reg. 833/2014.

Per l’attuazione delle deroghe previste dal suddetto regolamento, in data odierna la Commissione ha creato, nella banca dati TARIC, i codici documento di cui nei documenti allegati.

È vietato importare nell’Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici originari della Russia oppure che sono stati esportati dalla Russia.

È prevista una specifica deroga, infatti il divieto non si applica all’esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione dei predetti.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Misure restrittive export/import con la Bielorussia

Con Avviso del 15 marzo 2022 ADM notifica il divieto di “vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Bielorussia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, ivi compresi il governo bielorusso e la banca centrale della Bielorussia, o per un uso in Bielorussia”.

Sono previste le seguenti deroghe qualora l'esportazione sia necessaria per:

1. uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; oppure
2. scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Firma e invio definitivo dichiarazioni annuali per energia elettrica e gas naturale

Con Avviso del 16 marzo 2022, ADM ha informato sulle novità riguardo la firma o l'invio definitivo delle dichiarazioni annuali. Qualora esse siano delegate a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica o diversa dal titolare della ditta individuale tenuta alla presentazione delle dichiarazioni annuali, la relativa richiesta del profilo “Sottoscrittore” dovrà essere approvata dall'Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di idonea procura scritta.

In considerazione dell'attuale situazione emergenziale, al fine dell'approvazione della richiesta sul MAU da parte dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente, a seconda dei casi rispetto alla sede legale, al domicilio fiscale del soggetto obbligato delegante o all'ubicazione dell'impianto, la presentazione della procura è effettuata mediante invio dall'indirizzo PEC, denunciato al medesimo Ufficio.

Al riguardo si comunica che la procura in questione dovrà essere inviata direttamente alle caselle PEC degli Uffici delle Dogane territorialmente competenti.

In particolare, nel caso di una officina elettrica, la procura scritta dovrà essere inviata all'Ufficio delle Dogane che ha rilasciato il relativo codice ditta.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

→ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Sede legale per dichiarazioni dei soggetti operanti nei settori del gas naturale ed energia elettrica

Con Circolare n.10 del 18 marzo 2022 prot. 124182/RU, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli risponde ad un quesito posto in merito alla corretta esecuzione dell'adempimento dichiarativo nell'ipotesi in cui un soggetto obbligato venditore operante nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica trasferisca la propria sede legale da una provincia ad un'altra.

Si ritiene opportuno distinguere due ipotesi:

I) una relativa al caso in cui un soggetto obbligato venditore trasferisca la propria

sede legale nell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione annuale, prima che la medesima venga presentata; II) un'altra relativa al caso in cui il soggetto obbligato venditore trasferisca la propria sede legale nel corso del medesimo anno d'imposta.

Nell'ipotesi di cui al punto I) la dichiarazione deve essere presentata utilizzando il codice ditta rilasciato dall'Ufficio competente sulla precedente sede legale.

Qualora un soggetto obbligato venditore trasferisca la propria sede legale da una provincia (provincia A) ad un'altra (provincia B) nel mese di gennaio 2022 prima di aver presentato la dichiarazione per l'anno d'imposta 2021, l'invio della stessa deve essere effettuato utilizzando il codice ditta rilasciato dall'Ufficio competente sulla precedente sede legale (provincia A).

Nel sistema di contabilizzazione per ambiti territoriali la presentazione della dichiarazione comporta il caricamento dei dati di riepilogo e saldo per ciascun ambito sulla contabilità tenuta dall'Ufficio competente sulla sede legale.

Pertanto, nel caso sopra evidenziato, a seguito della presentazione della dichiarazione relativa al 2021 il caricamento dei ratei di acconto per ambito dovuti per il 2022 avviene sul conto tenuto dall'Ufficio competente sulla vecchia sede legale.

Per effetto del trasferimento della sede legale i suddetti ratei devono essere versati sulla contabilità relativa al codice ditta rilasciato dall'Ufficio competente sulla nuova sede legale; pertanto l'Ufficio competente sulla vecchia sede legale:

- procede al discarico contabile dei ratei di acconto per ambito, che verranno

caricati nella contabilità tenuta dall'Ufficio competente sulla nuova sede legale;

- trasferisce l'eventuale conguaglio a credito emergente dalla dichiarazione per l'anno d'imposta 2021 sul conto tenuto dall'Ufficio delle dogane competente sulla nuova sede legale, che provvederà a prenderlo in carico alla data di presentazione della dichiarazione;
- trasferisce contabilmente, con data 31.12.2021, "il credito pregresso non utilizzato alla data del 31.12.2021" sul conto tenuto dall'Ufficio competente sulla nuova sede legale, che lo prenderà in carico con data 1° gennaio 2022.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Contributi Innovhub

Con Avviso del 22 marzo 2022, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende noto che, con decreto del Direttore della Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le Piccole e

Medie Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, sono state fissate, per l'annualità 2022, le misure dei contributi da riscuotere a mezzo degli Uffici doganali a favore della società Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'Industria SRL, limitatamente ai quattro settori di competenza (Carta Cartoni e Paste per Carta, Oli e Grassi, Combustibili e Seta).

Il nuovo regime contributivo entrerà in vigore il 1° aprile 2022.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Riduzione accisa sui carburanti

Con Avviso del 22 marzo 2022, ADM informa della pubblicazione del decreto del 18 marzo 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, che intervengono in materia di riduzione temporanea di talune aliquote di accisa.

Tenuto conto dell'entrata in vigore simultanea delle disposizioni contenute nei distinti provvedimenti e della preminenza dell'atto governativo avente forza di legge, appare utile di seguito richiamare le variazioni intervenute sulla tassazione di ciascun prodotto energetico interessato dalle due misure, a decorrere dal 22 marzo 2022:

- a) benzina: da euro 728,40 per mille litri ad euro 478,40 per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: da euro 617,40 per mille litri ad euro 367,40 per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: da euro 267,77 per mille chilogrammi ad euro 182,61 per mille chilogrammi.

Le aliquote di accisa così rideterminate restano in vigore:

- per la benzina e gli oli da gas o gasolio usato come carburante fino al 21 aprile 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21;
- o per i gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante fino al 20 aprile 2022, come fissato dall'art. 1, comma 1, del decreto 18 marzo 2022.

Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa rideterminate, l'art.1, comma 6, del decreto legge n. 21/2022 prevede che i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti depositi commerciali, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate, riportano nell'e-DAS l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.

A tal fine, per ogni e-DAS emesso nel periodo relativamente ai prodotti di che trattasi, nella sezione "Informazioni commerciali", al campo 110 del messaggio elettronico DE815, ferme restando le ulteriori informazioni commerciali concernenti la spedizione che facoltativamente possono esservi inserite da parte dello speditore, è riportata l'aliquota vigente alla data di emissione del documento che, nel caso di estrazioni dai depositi fiscali, coincide con quella utilizzata per la liquidazione dell'imposta. Restano ferme le modalità di conservazione degli e-DAS ricevuti ed emessi da parte degli esercenti, per i successivi eventuali riscontri previsti dal decreto legge.

Non trova applicazione per i documenti di accompagnamento semplificati emessi a scorta dei gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante oggetto della riduzione temporanea dell'aliquota ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 2022.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Dichiarazioni di importazione: proroga utilizzo messaggio "IM"

Con Avviso del 22 marzo 2022, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vista la complessità del nuovo sistema e tenuto conto degli esiti del monitoraggio dello scambio dei messaggi nella piattaforma di accoglienza, comunica che il termine di utilizzo del messaggio IM è prorogato fino all'8 giugno 2022, limitatamente ai casi in cui gli operatori economici non abbiano completato il processo di adeguamento alla nuova modalità dichiarativa attraverso i messaggi di importazione H1 - H7.

Le richieste di assistenza devono essere indirizzate esclusivamente ai due canali dedicati:

- email: assistenza_import@sogei.it
- telefono: 800 128417

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Chiarimenti sul divieto di esportazione beni di lusso in Russia

Con Avviso del 28 marzo 2022 ADM informa sui chiarimenti dei Servizi della Commissione, a seguito di richieste da parte degli Stati Membri su come debba applicarsi il divieto di esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per uso in Russia.

Si riportano le seguenti indicazioni:

1. Come valutare il valore di 300 euro?

Secondo le disposizioni attualmente in vigore in materia, il valore di 300 euro si riferisce al valore statistico delle merci indicato nella dichiarazione doganale di esportazione da intendersi come il prezzo effettivamente pagato o da pagare, comprese le spese accessorie sostenute per consegnare le merci dal luogo di partenza fino al confine dello Stato Membro di esportazione.

2. Cosa si intende per "articolo"?

Secondo la Commissione, l'espressione "articolo", di cui alla norma in premessa, è da intendersi come "unità supplementare" talvolta richiesta obbligatoriamente nella dichiarazione doganale in aggiunta al peso netto e lordo.

In particolare, l'unità supplementare è la quantità dell'articolo, espressa nell'unità prevista e pubblicata nella banca dati TARIC.

Qualora l'unità supplementare non sia prevista, al fine di verificare la soglia consentita, occorre fare riferimento al numero dei colli indicato nel DAU laddove per colli si intende il numero degli articoli o pezzi confezionati in modo tale che non possano essere separati senza dover disfare l'imballaggio.

A titolo esemplificativo, per articolo, si intende il normale imballaggio per la vendita al dettaglio, ad es. un cartone da 6 bottiglie di vino se vendute insieme, oppure una bottiglia di vino se destinata ad essere venduta separatamente.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Certificati di circolazione EUR.1, ER.MED ed A.TR

Con Circolare del 29 marzo 2022 prot. 138509/RU l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito indicazioni sulle procedure di rilascio e di controllo dei certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED e A.TR.

La pandemia da Covid-19 e il conflitto russo-ucraino in corso comportano ripercussioni sul commercio internazionale: ne deriva l'esigenza di continuare a dotare le imprese nazionali di strumenti idonei a fronteggiare la sfida dei mercati internazionali. L'utilizzo della procedura di digitalizzazione del processo relativo alla richiesta e al rilascio dei certificati di circolazione è stato reso obbligatorio già a decorrere dal 19 gennaio 2021, con evidenti benefici sia per gli operatori economici che per l'attività degli stessi Uffici delle Dogane.

Tenuto conto della fine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia, l'Agenzia delle Dogane non ritiene possibile prorogare ulteriormente l'utilizzo della medesima che, pertanto, non sarà più in uso a decorrere dal 1° aprile 2022. Utilizzando la procedura ordinaria, il soggetto esportatore,

direttamente o tramite suo rappresentante doganale, richiede il certificato di circolazione indicando nella casella 44 - sezione documenti della dichiarazione di esportazione - uno dei corrispondenti codici previsti dall'art. 3 della determinazione direttoriale. La procedura "facilitata" si differenzia da quella ordinaria per il fatto che l'esportatore stampa il certificato su un formulario/modello tipografico in proprio possesso e che è stato in precedenza validato con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane.

La procedura full digital può essere al momento utilizzata limitatamente al progetto denominato "EUR1 Full Digital" che, dal 1° marzo 2021, in via sperimentale, si applica per la richiesta e il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 relativi ad operazioni di esportazione verso la Confederazione Svizzera, secondo le modalità declinate con circolare n.13/D del 16 marzo 2021.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Beni soggetti ad accise armonizzate: trasporto intracomunitario

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 146 del 22 marzo 2022, ha evidenziato che l'e-AD può essere validamente utilizzato in alternativa al CMR o altro documento di trasporto della merce, al fine di comprovare l'uscita dal territorio dello Stato delle merci soggette ad accise armonizzate.

Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legge n. 331/93, affinché una cessione di beni a un soggetto comunitario possa essere qualificata come una cessione intracomunitaria, è necessario che l'operazione:

- intercorra tra due soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati Membri diversi (e iscritti al VIES);
- sia a titolo oneroso;
- comporti l'acquisizione o il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene mobile materiale;
- preveda la spedizione o il trasporto del bene in altro Stato UE.

La spedizione o il trasporto possono peraltro essere eseguiti dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto. Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente, altrimenti la cessione non beneficia della non imponibilità IVA.

Con la circolare del 12 maggio 2020, n. 12/E, sono stati forniti chiarimenti sulla prassi italiana in materia di prove documentali relative alle cessioni intracomunitarie. In tale sede si è confermato che non esiste un vincolo rigido in ordine ai documenti da fornire ai fini della prova delle cessioni intracomunitarie.

In particolare, quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei; la prova dell'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato UE deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente. Qualora il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il CMR, la prova potrà essere fornita con altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato UE, quale ad esempio il CMR elettronico.

Ciò posto, in merito alla possibilità di utilizzare il documento e-AD in luogo del CMR si osserva che né la disposizione unionale né la prassi interna precludano tale possibilità.

Anche la Corte di Giustizia ha confermato l'efficacia probatoria dei documenti eAD in relazione ad un caso avente ad oggetto l'importazione di carburante in un Paese dell'Unione Europea con introduzione in un deposito fiscale in tale Paese e successiva cessione intracomunitaria con resa ex-works.

Sebbene l'e-AD sia un documento amministrativo elettronico introdotto per soddisfare esigenze diverse rispetto al CMR, considerato che viene emesso e controllato nella sua circolazione dalla

pubblica amministrazione, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale documento possa essere validamente utilizzato in alternativa al CMR (nel quale sono contenuti gli stessi elementi) o altro documento di trasporto della merce, al fine di comprovare l'uscita dal territorio dello Stato dei suddetti beni.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Firenze, webinar: “L'operatore economico autorizzato. Benefici per le imprese”

Confindustria Firenze, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane (Direzione Territoriale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria), il Consiglio Territoriale degli Spedizionieri di Firenze e CAD Toscana, organizza un webinar di approfondimento sul tema dell'operatore economico autorizzato (AEO).

Il Webinar si terrà il 6 aprile dalle ore 10.30 alle 12.00.

Obiettivo dell'iniziativa è illustrare le caratteristiche peculiari dello status di operatore economico autorizzato e i benefici da esso offerti alle imprese operanti sui mercati internazionali.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Ancona, webinar: “Le novità INTRASTAT 2022”

Il 1 aprile 2022 si terrà un webinar sul tema delle novità in materia di Intrastat, con particolare riferimento a:

- Le novità dei modelli
- Il nuovo intra 1-sexies e le operazioni in regime di call off stock
- Le operazioni in regime 42 (gestione dei documenti e cautele procedurali).

Il relatore sarà il dott. Massimo Sirri dello Studio Associato Sirri - Gavelli - Zavatta di Forlì.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)

Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina LinkedIn del CNSD al seguente [indirizzo](#) e quella di [YouTube](#).

